

Bur n. 42 del 17/05/2013

Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 578 del 03 maggio 2013

Delibera di Giunta Regionale n. 452 del 10/04/2013 recante: "Articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 come modificato dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (legge Finanziaria per l'esercizio 2012). Prima individuazione dell'entità del contributo da applicare in via sperimentale quale compensazione economica al disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti. DGR n. 12/CR del 29/01/2013." Rettifica importi.

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento la Giunta Regionale nel confermare quanto deciso con la delibera n. 452 del 10/04/2013, ridetermina alcune delle aliquote originariamente fissate in funzione della diversa tipologia di rifiuto considerata.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Come ricordato nella delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 452 del 10/04/2013, con l'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è stato modificato l'art. 37 della legge regionale n. 3 del 2000 e stabilito che, il contributo ambientale deve essere ripartito tra le Amministrazioni comunali disagiate dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti e la Regione Veneto, che utilizza le somme introitate nel proprio bilancio, per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive, nonché per finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle Amministrazioni pubbliche.

Con la succitata delibera n. 452/2013, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma, sono state individuate le tipologie impiantistiche di gestione dei rifiuti che concorrono all'applicazione dell'art. 37 di cui trattasi, determinata l'entità del contributo a favore dei Comuni e della Regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati nonché determinati i criteri di suddivisione del contributo stesso tra i Comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.

Merita d'essere puntualizzato che, per quanto attiene la determinazione dell'entità del contributo da ripartire tra i Comuni sede di impianti e la Regione, con al DGR n. 452/2013 è stata definita, in via del tutto sperimentale, una prima individuazione del contributo.

A distanza di poco tempo dall'approvazione del succitato provvedimento, compiuti ulteriori approfondimenti e svolte opportune considerazioni in sede Consiliare, si è ritenuto opportuno escludere dall'assoggettamento del contributo le operazioni di recupero da R 2 a R13, ex allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, nonché le operazioni di mero deposito preliminare (consistenti in stoccaggio e travaso dei rifiuti) individuate dall'operazione D 15, ex allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Tuttavia, non si esclude la possibilità, come peraltro già in essere in molte realtà del territorio, che i Comuni sede di impianti in cui vengono effettuate operazioni di recupero (da R 2 a R 13), possano concordare con i Gestori apposite convenzioni, su base volontaria, finalizzate a riconoscere un ristoro ambientale all'Amministrazione comunale stessa.

Si è ritenuto altresì opportuno rivedere le aliquote stabilite come "*Prima individuazione dell'entità del contributo da applicare in via sperimentale quale compensazione economica al disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti*" mediante la DGR n. 452 del 10/04/2013 per le operazioni di smaltimento individuate ai punti da D1 a D14 del medesimo allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, nonché per l'operazione R1 effettuata in impianti che utilizzano i rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Le considerazioni che stanno alla base di questa nuova determinazione, trovano fondamento nel fatto che il settore del recupero dei rifiuti è una prerogativa delle politiche regionali, che con l'applicazione del contributo ex art. 37, L. R. 3/2000, potrebbe essere vanificata, rendendo poco competitivo il recupero di materia dai rifiuti; si ritiene inoltre opportuno ridefinire gli importi a favore del fondo regionale di garanzia.

In merito invece all'applicabilità del contributo in parola agli impianti pubblici di depurazione di acque reflue urbane in cui venga svolta anche l'attività di trattamento dei rifiuti adottati alle condizioni stabilite dall'art. 110 del d. lgs. n. 152/2006, si ritiene opportuno per il momento rinviare ogni determinazione in ragione delle motivazioni della Sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2013, che hanno evidenziato come l'ambito di influenza sulla determinazione delle tariffe del Servizio

Idrico Integrato appartenga, in via esclusiva, alla competenza statale e tenuto conto che ogni contributo aggiuntivo a carico dei Gestori del Servizio Idrico Integrato può determinare effetti sulla strutturazione delle tariffe sottoposte alla approvazione e vigilanza della competente Autorità Nazionale per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG).

La scelta di rideterminare le aliquote per gli impianti di gestione rifiuti in regime autorizzativo viene effettuata alla luce del particolare contesto socioeconomico che sta caratterizzando il nostro Paese anche nel nevralgico settore della gestione dei rifiuti, nel tentativo di non penalizzare oltremodo i gestori di impianti e di garantire, comunque, un equo ristoro ai Comuni sede di impianto nonché il reperimento di somme atte a soddisfare la prioritaria necessità di costituire un fondo regionale di garanzia teso a finanziare gli interventi posti a carico delle amministrazioni pubbliche come poc'anzi descritto e in linea con quanto stabilito dall'art. 37 della l. r. 3/2000.

Tali motivazioni suggeriscono e giustificano un intervento regolamentare che rimoduli le aliquote del contributo originariamente individuate nella DGR n. 452 del 10/04/2013 nel seguente modo:

Tabella 1 - Criteri ripartizione contributo ex art. 37 della L. R. n. 3/2000 tra Comuni e Regione Veneto.

	Regione Veneto	Amministrazione comunale sede impianto	
		operazioni di recupero R1	operazioni di smaltimento da D 1 a D 14
	Euro/tonn.	Euro/tonnellata	Euro/tonnellata
Rifiuti urbani non pericolosi	0,50	2,50	10,33
Rifiuti speciali non pericolosi	0,50	1,50	5,00
Rifiuti pericolosi	3,00	5,00	10,33
Scarti di operazione di recupero	0,40	-	10,33

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (legge Finanziaria per l'esercizio 2012), in particolare l'art. 41;

VISTA la DGR n. 12/CR del 29/01/2013 e il relativo parere del Consiglio regionale n. 347 del 27/03/2013

VISTE le DDGR n. 1350 del 1996, n. 1739 del 2004, n. 721 del 2008 e n. 2608 del 2009;

VISTA la DGR n. 452 del 10/04/2013.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare la delibera di Giunta regionale n. 452 del 10/04/2013 rideterminando gli importi del contributo ambientale, ex art. 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, come modificato dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, secondo quanto riportato nella tabella 1 delle premesse al presente atto;
3. di stabilire altresì che la tabella A della DGR n. 452/2013 è sostituita con la tabella 1 di cui al punto precedente;
4. di rinviare, per le motivazioni addotte in premessa, ogni decisione circa l'assoggettamento al contributo ambientale per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano rifiuti ai sensi dell'art. 110 del d. lgs. n. 152/2006 fino all'acquisizione di determinazioni della competente Autorità Nazionale per l'Energia Elettrica ed il Gas;

5. *di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;*
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione integrale;
7. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.